

DELIBERA n°_124_

**XXXX XXXX / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/322754/2020)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 30/11/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 315 del 28 giugno 2017, istitutivo del Corecom attualmente in carica, integrato con successivi decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 437 del 31 agosto 2017 e n. 457 del 11 luglio 2019;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, prorogata fino al 31 dicembre 2021, con la quale l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTA l'istanza di XXXX XXXX del 04/09/2020 acquisita con protocollo n. 0361343 del 04/09/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il sig. XXXX XXXX (di seguito Istante o Utente) in relazione al servizio di telefonia mobile XXXX XXXX, di tipo Affari, nell'istanza introduttiva del procedimento, rappresenta quanto segue. In data 18.10.2019 ha acquistato un telefono iPhone 11 pro max con scheda telefonica per uso professionale business, presso un rivenditore. Da allora malgrado abbia pagato regolarmente e comunicato il mio Codice Univoco XXXXXX e pec : XXXXXXXX@pec.it non ho ricevuto dal sistema d'interscambio che notifica le fatture elettroniche alcuna fattura. Ciò mi crea non poco danno in quanto non posso quadrare la contabilità di cui le fatture elettroniche per l'acquisto professionale del telefono e dei consumi ne fanno parte. Malgrado i solleciti fatti e la verifica sul Vostro sito, ove mancano le fatture sopra citate, non riesco ad avere i documenti contabili che siete obbligati a inviare attraverso il canale telematico. L'Istante in ragione di quanto lamentato chiede l'emissione delle fatture elettroniche sul sistema SDI.

2. La posizione dell'operatore

Wind Tre S.p.A. (di seguito Wind o Operatore), nei propri scritti difensivi, dichiara, in sintesi, quanto segue. In data 18 ottobre 2019 l'istante richiedeva l'attivazione di una sim ricaricabile e di un terminale iPhone 11 Pro Max 256GB Silver. In fase di sottoscrizione del contratto veniva fornito l'indirizzo mail per la fatturazione elettronica. L'istante contattava il Servizio Clienti per segnalare il mancato recapito delle fatture elettroniche nel sistema di interscambio SDI. Il Servizio Clienti confermava però che le fatture erano state regolarmente emesse e presenti nel cassetto fiscale o sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'istante contesta alla scrivente convenuta di non aver provveduto all'emissione delle fatture elettroniche relative al contratto sottoscritto. Dalle verifiche effettuate è emerso che i dati sono stati correttamente inseriti e le fatture sono state regolarmente emesse in formato elettronico. In relazione alla sim XXXX XXXX sono state emesse le seguenti fatture. La copia cartacea dei conti telefonici conferma che

la fatturazione elettronica è stata emessa e inviata ai recapiti preposti e che, in assenza o in caso di mancato recapito, sarebbe stato possibile visualizzare la fattura originale nell'area web dell'Agenzia delle Entrate. Sono state inoltre controllate le notifiche inviate a SDI che confermano sia la spedizione sia la consegna e che non è presente scarto.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria la richiesta formulata dall'istante non può essere accolta per il motivo che segue. Nel merito l'istante contesta la mancata ricezione delle fatture elettroniche relative ai pagamenti effettuati per l'acquisto di un telefono iPhone 11 Pro Max e chiede l'emissione delle fatture elettroniche sul sistema SDI, tale richiesta non può essere accolta in quanto esula dalle competenze del Corecom così come specificate al comma 4 dell'art. 20 della delibera 353/19/CONS.

DELIBERA

1. di rigettare l'istanza del sig. XXXX XXXX nei confronti della società Wind Tre S.p.a.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 30/11/2021

IL PRESIDENTE

